



## **Comune di CARZANO**

**(Provincia di Trento)**

# **REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI USO CIVICO DEL LEGNATICO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29 dicembre 2014  
Modificato con delibera consiliare n.3 del 27.03.2017**

## Capo I Premesse

### Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Carzano quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) e del relativo regolamento di esecuzione.

### Art. 2 BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:

- a. dal decreto di assegnazione ai sensi del R.D. 26.02.1928 n. 332 del Commissario per la liquidazione degli usi civici;
- b. da eventuali decreti commissariali suppletivi;
- c. nonché da eventuali provvedimenti di assegnazione dell'organo competente della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale;

e sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.

2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.

3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.

### Art. 3 DIRITTI DELL'USO CIVICO RICONOSCIUTI

I diritti della popolazione sui beni indicati all. art. 2, sono i seguenti:

- a) diritto di legnatico necessario per la costruzione, ricostruzione, riparazione di case, fienili, stalle e qualsiasi altro fabbricato situati nel Comune di Carzano; per tale diritto, il legname è sempre assegnato in piedi nel bosco;
- b) diritto di legnatico da combustibile (legna da ardere) sia che venga distribuita già tagliata o che venga direttamente raccolta in bosco dal censita nel posto assegnato.

### Art. 4. TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta, in relazione ai propri bisogni, ad ogni nucleo familiare.

2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza dell'anagrafe comunale, mentre per capofamiglia si intende l'intestatario di tale scheda.

3. Coloro che sono iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero del Comune esercitano i diritti di uso civico con le modalità stabilite per i residenti, ai sensi delle norme provinciali a tutela dell'emigrazione trentina.

### Art. 5 RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della relativa scheda anagrafica di famiglia o di convivenza, salva la facoltà dei componenti maggiorenni del nucleo familiare di designare rappresentante un componente maggiorenne diverso dall'intestatario della scheda.

#### Art. 6 AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base:

- a. della concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico dei beni silvo-pastorali e secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- b. del numero dei nuclei familiari aventi diritto la cui domanda di esercizio sia stata accolta ai sensi del presente regolamento;

#### Art. 7 DOMANDE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intende esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti deve presentare domanda all'amministrazione comunale, nei termini e con le modalità stabilite.

2. Le domande di assegnazione di legnatico per nuova costruzione e per manutenzione o ristrutturazione devono essere presentate entro la data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza.

#### Art. 8 CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per la gestione e sorveglianza dei beni medesimi, la Giunta comunale può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

#### Art. 9 ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. La gestione dei beni di uso civico è volta a conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni, nel rispetto dei principi e delle finalità di tutela e di valorizzazione stabiliti dalla legge provinciale.

2. Le attività di utilizzazione economica di cui al comma 1 sono realizzate dopo aver soddisfatto le domande di esercizio dell'uso civico accolte ai sensi del presente regolamento.

3. Gli atti di disposizione dei beni di uso civico sono consentiti in conformità della legge provinciale e del relativo regolamento di attuazione.

4. La scelta del contraente è effettuata in conformità delle norme in materia di attività contrattuale dei Comuni della Provincia di Trento.

## Art. 10 RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DAI BENI D'USO CIVICO

1. Le risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all'articolo 9 sono destinate in conformità a quanto disposto dall'art. 10 della Legge Provinciale.
2. Le risorse e gli impieghi di cui al comma 1 sono posti in evidenza in apposito allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune.

## Art. 11 COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Il Consiglio comunale delibera in merito alla sospensione, all'estinzione, all'apposizione e la variazione del vincolo di uso civico.

## Art. 12 ESAME DELLE DOMANDE

Le domande presentate sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali e quindi esaminate, discusse e decise dalla Giunta comunale che delibera in merito successivamente alla seduta della sessione forestale che si tiene di norma all'inizio dell'anno.

Le domande presentate oltre la data della sessione forestale, verranno esaminate nella seduta forestale dell'anno successivo, se non in casi eccezionali determinati da cause di forza maggiore.

## Art. 13 DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI

L'autorità forestale, in sede di sessione forestale, stabilirà sulla scorta del piano economico, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere che potranno esser usati nell'annata.

In mancanza di piano economico, o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio e del numero di domande accettate, sarà determinato dalla giunta comunale il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare.

## Capo II Diritto di legnatico per costruzione e manutenzione

### ART. 14 LEGNATICO PER NUOVA COSTRUZIONE

1. Il diritto di legnatico da opera per nuova costruzione consiste nel diritto del nucleo familiare di ottenere, in conformità del presente regolamento, l'assegnazione di un volume tondo di piante in piedi in piedi, da impiegare per la realizzazione dell'abitazione principale di proprietà dell'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare o del suo coniuge, o sulla quale i medesimi siano titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione. L'assegnazione può inoltre essere concessa per la costruzione delle pertinenze all'abitazione.
2. Per abitazione principale si intende quella risultante dalla scheda anagrafica della popolazione residente.
3. Ai sensi del comma 1, è equiparata alla realizzazione la sottoscrizione di un contratto preliminare di acquisto di un immobile in corso di costruzione, da adibirsi ad abitazione principale.
4. Il nucleo familiare dell'intestatario della scheda anagrafica che abbia già beneficiato una volta dell'assegnazione di legname per realizzazione dell'abitazione principale può esercitare di nuovo il

diritto di legnatico da opera per nuova costruzione, solamente quando l'abitazione sia stata distrutta o gravemente danneggiata da calamità naturale, incendio, esplosioni o da altri eventi simili, a condizione che la Giunta comunale accerti le cause della distruzione o del danneggiamento e la mancanza di evidente grave responsabilità del nucleo familiare.

5. I componenti del nucleo familiare, ad eccezione dell'intestatario della scheda e del coniuge, possono esercitare il diritto per nuova costruzione qualora intendano costituire un nuovo nucleo in una nuova abitazione. Se entro un anno dalla fine dei lavori i beneficiari non stabiliscono la propria residenza nel nuovo edificio, deve essere rimborsato al Comune il valore del legname assegnato secondo le quotazioni correnti all'atto del rimborso. La Giunta comunale può concedere la proroga di tale termine, per motivi di necessità.

6. Il coniuge legalmente separato o divorziato può esercitare di nuovo il diritto per nuova costruzione, purché non abbia la proprietà o l'usufrutto, il diritto di abitazione o di uso sull'abitazione per la quale fu esercitato la prima volta.

#### Art. 15 MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname da assegnare è pari a una assegnazione di mc 30 di legname tondo in bosco.

2. Il quantitativo di legname da assegnare per la costruzione di pertinenze all'abitazione principale è pari a massimo mc 10 tondi in bosco, il beneficiario dovrà in tal caso corrispondere il 50% del valore di macchiatico

#### Art. 16 LEGNATICO PER MANUTENZIONE

1. Il diritto di legnatico da opera per manutenzione consiste nel diritto del nucleo familiare di ottenere, in conformità del presente regolamento l'assegnazione di un volume tondo di piante in piedi in piedi, da impiegare per la realizzazione di rilevanti interventi di manutenzione, ampliamenti o ristrutturazione o risanamenti dell'abitazione principale di proprietà o comproprietà dell'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare o del suo coniuge, o sulla quale i medesimi siano titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione.

2. Per gli interventi di manutenzione, l'assegnazione del legname può avvenire a condizione che siano trascorsi almeno venti anni dall'eventuale precedente intervento di manutenzione o dalla nuova costruzione.

3. All'interno del periodo ventennale, per gli interventi di ampliamento, l'assegnazione del legname può avvenire a condizione che il richiedente o il suo coniuge non abbiano già beneficiato di assegnazioni per nuova costruzione o per manutenzione per una quantità complessivamente pari o superiore a quanto stabilito dall'articolo 17.

#### Art. 17 MISURA DEL DIRITTO

1. La quantità massima assegnabile dalla Giunta, sulla base dell'entità dell'intervento messo in opera, è di mc 30 di legname tondo in bosco.

#### Art. 18 LEGNATICO PER IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

1. La Giunta comunale, impregiudicato il diritto di legnatico disciplinato negli articoli precedenti, concede agli aventi diritto all'uso civico con un abbuono pari al 30% del valore di macchiatico, il legname da opera necessario per la costruzione o ristrutturazione degli elementi in legno di stabili adibiti all'esercizio di attività imprenditoriali di tipo commerciale, artigianale, agricola,...

2. La quantità assegnata non dovrà superare individualmente i 30 mc tonni in bosco e complessivamente il 10% della ripresa annua, prevista nel Piano economico. L'assegnazione di legname di cui sopra e per il medesimo scopo, non potrà essere ripetuta se non dopo 20 anni o comunque in caso di effettiva e comprovata necessità.

#### **Art. 18 bis LEGNATICO PER UTILIZZI NON RICOMPRESI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.**

**1. La Giunta comunale, impregiudicato il diritto di legnatico disciplinato negli articoli precedenti, concede agli aventi diritto all'uso civico, al costo del valore di macchiatico, il legname ad opera che intende utilizzare per usi diversi rispetto a quelli codiciati nei suddetti articoli.**

**2. La quantità assegnata non dovrà superare individualmente i 20 mc tonni in bosco e complessivamente il 10% della ripresa annua prevista nel piano economico. L'assegnazione di legname di cui sopra non potrà essere ripetuto se non dopo 10 anni.**

#### **Art. 19 BOLLETTA DI AUTORIZZAZIONE**

1. Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco e porterà la data entro la quale il materiale assegnato dovrà essere asportato dal bosco. Trascorso tale termine, l'assegno si intende revocato. Chi non utilizza il lotto assegnato verrà privato per l'assegnazione dell'anno successivo.

### **Capo III Diritto di legnatico da combustibile**

#### **Art. 20 SORTEGGIO ANNUALE – OPERAZIONE DI ESBOSCO**

1. L'assegno agli utenti delle sorti della legna avverrà mediante un'operazione di sorteggio che si terrà presso il Municipio in data comunicata alla popolazione con apposito avviso.

2. Qualora il materiale legnoso del lotto lo consenta, è permesso al beneficiario ricavarne assame, purché lo stesso sia adibito esclusivamente ad uso familiare.

3. L'Amministrazione comunale, viste le norme forestali, fissa di volta in volta un termine entro il quale devono essere completate le operazioni di taglio ed esbosco. Trascorso tale termine, salvo eccezionali proroghe accordate, le parti in legna non asportate, senza alcun ulteriore avviso, passeranno di competenza dell'Amministrazione comunale che ne potrà disporre.

#### **Art. 21 LEGNA MORTA O RACCOGLITICIA**

1. Gli aventi diritto potranno usufruire della legna morta esistente nei boschi. Per legna morta si intendono i rami, i cimoli, le cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura.

2. Le ceppaie ricavate dall'assegnazione dei lotti o da altro, rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione comunale che annualmente le cederà agli utenti di uso civico in base alle domande pervenute.

3. Per il taglio e l'esbosco delle ceppaie valgono le norme in vigore per le parti di legna ed ogni beneficiario dovrà munirsi di apposita bolletta.

## Capo IV Norme finali

### ART. 22 RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione la L.P. 14 giugno 2005, nr. 6 e s.m. e i. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 6 aprile 2006, nr. 6-59/Leg. e s.m. e i..

### Art. 23 SANZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, nei casi non disciplinati dalla legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

2. Qualora la violazione perduri, il trasgressore potrà essere diffidato con comunicazione scritta ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertimento che in caso di inosservanza della diffida l'assegnazione può essere revocata, fatti salvi i danni subiti dall'amministrazione.

### Art. 24 ABROGAZIONI

1. Dalla data di esecutività del presente atto, si intende espressamente abrogato il Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di uso civico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5/1998.

\*\*\*\*\*

